

Avv. Paola Giaquinta
Via A. Maiorana n. 48 - 97100 Ragusa,
Tel/Fax 0932 248475 - Cell. 329 0337753
PEC: paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it

3613/16 COPIA

UFFICIO

TRIBUNALE DI RAGUSA - Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Dipartimento in camera di
Consiglio
09/04/2008

Per: Le Insegnanti Sigg.re 1) **LUCIFORA ROSALIA**, nata a Ragusa il 28/03/1977 e residente in Monterosso Almo (RG), Via G. Amendola n. 1 (CF: LCF RSL 77C68H 163D); 2) **PAGANO ROSALBA** nata a Ragusa il 28/07/1977 e residente in Giarratana (RG), via Garibaldi n. 1/c, (CF: PGNRLB77C68H163U) e 3) **PAGANO LOREDANA** nata a Ragusa il 23/09/1980 e residente in Monterosso Almo (RG), via Adua n. 60 (CF: PGNLDN80P63H163L), tutte rappresentate e difese, giusta procure in calce al presente atto, dall'avv. Paola Giaquinta (CF: GQNPLA85E52H163D), tutte elettivamente domiciliate presso il di lei studio sito in Ragusa, Via A. Maiorana n. 48, tel./fax 0932-248475, pec: paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it,

-ricorrenti-

CONTRO

M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, viale Trastevere 76/A;

Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ambito territoriale per la provincia di Ragusa, in persona del dirigente *pro tempore*, con sede in Ragusa, via Bruno G.;

-resistenti-

Le ricorrenti, invero, sono tutte docenti precarie in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito, al termine di corsi sostenuti presso Istituti e Scuole Magistrali, entro l'a.s. 2001/2002 e, pertanto, abilitate *ex lege* all'insegnamento nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie.

Giusta quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L. n.143/04 e succ. mod., esse aspirano legittimamente ad essere incluse nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (da ora in poi GAE) della Scuola Primaria e dell'Infanzia, per le ricorrenti Pagano Loredana e Pagano Rosalba, e sol dell'Infanzia, per la ricorrente Lucifora Rosalia (essendo la stessa vincitrice di concorso per la Scuola Primaria); nonché ad esser inserite nella graduatoria ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e Primaria presso l'Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Ragusa valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e succ. modif.

Tale aspirazione è stata ed è, tuttavia, attualmente frustrata per effetto delle disposizioni di cui al D. M. n. 235 del 1° aprile 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che, in maniera del tutto illegittima, preclude ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie ad esaurimento, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il decreto *de quo* ha, infatti, previsto esclusivamente per i docenti già inseriti nelle GAE e, di conseguenza, già registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line", la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione (cfr. art. 9 c. 2-3 D.M. e 10 n.

235/14).

Detta piattaforma, tuttavia, non riconosce come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, in guisa che i docenti in possesso dello stesso non possono nemmeno effettuare la registrazione nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico, concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. n. 235/2014, dunque, ha impedito – ed impedisce attualmente – alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie.

Ciò posto, con lettera del 07/05/2016, le odierne istanti diffidavano sia l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa sia il MIUR al fine di esser inserite in GAE, ma, in riscontro alle predette, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, negava l'inserimento richiesto adducendo genericamente la carenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) D.M. 235/14.

Stante la palese illegittimità del prefato diniego, le docenti Pagano Rosalba, Lucifora Rosalia e Pagano Loredana intendono agire in giudizio mediante ricorso ex art. 700 c.p.c. , sussistendo sia la fondatezza delle loro ragioni sia il *periculum in mora*.

1) In punto di *fumus boni iuris*

Invero, il valore abilitante del diploma magistrale, nel nostro ordinamento, è risalente nel tempo.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, infatti, recita: *"l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs. 297/94 ha successivamente ribadito: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Il diploma magistrale conferisce, pertanto, ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, dando diritto all'inserimento nelle GAE.

Con il D.P.R. n. 232/98 è stato poi approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge n. 425/97"*, il cui art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, fa espressamente salvo, in via permanente, l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale "iniziati" entro l'a.s. 1997/1998.

Già in precedenza era stato emanato il D.M. n. 175 del 10 marzo 1997, il cui art. 2 precisa che: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-98, o comunque conseguiti entro "l'anno scolastico*

2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale", (si

vedano, altresì, la premessa e l'art. 3 del D.M. testé citato).

Le disposizioni di legge *de quibus*, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento (quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002), al cui titolo è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento con conseguente inserimento di diritto nelle Graduatorie permanenti (GAE), dal 2006 bloccate e divenute ad esaurimento ed i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento (quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002), per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito non ha valore abilitante all'insegnamento.

Solo dopo il 2002, infatti, è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare, venendo in essere la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di studio priva di valore abilitante.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012), affermando definitivamente che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo

abilitante all'insegnamento (con conseguente diritto per coloro che ne siano in possesso ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti ora denominate GAE).

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 L. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, c. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 1..]" (Consiglio di Stato, II sezione, n. 03813/2013 del 11.09.2013).

Chiarito il quadro normativo, non può revocarsi in dubbio che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 rappresenta titolo abilitante per accedere all'insegnamento e, dunque, per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e dell'Infanzia.

Sebbene la normativa non lasci spazio a dubbi di sorta circa il valore abilitante all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, tuttavia, in spregio alla stessa, il Ministero ha di fatto precluso alle odierne ricorrenti l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad

esaurimento della Scuola Primaria e dell'Infanzia.

La preclusione troverebbe fondamento in una presunta carenza dei requisiti di cui al D. M. n. 235 del 1° aprile 2014 (cfr. riscontro del 16/05/2016 alla diffida del 07/05/2016, di cui al doc. 1. Punto 3)), disposizione, quest'ultima, volta a regolamentare l'aggiornamento e non anche l'inserimento nelle graduatorie *ad esaurimento* per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Come anzidetto, infatti, il decreto ministeriale preclude ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie *ad esaurimento*, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, consentendo solo ai docenti già inseriti nelle graduatorie, e dunque già registrati nella piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*", l'aggiornamento della propria posizione (cfr. art. 9 c. 2-3 D.M. e 10 n. 235/14).

Pertanto, lo stesso MIUR, da un lato, con i D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 e n. 308 del 15 maggio 2014, riconosce valore abilitante al diploma conseguito entro l'a. a. 2001-02, consentendo l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto, riservata per l'appunto ai soggetti abilitati, e, dall'altro, ne disconosce "di fatto" il valore non consentendo ai docenti in possesso di tale titolo nemmeno di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie.

Siffatta procedura deve ritenersi illegittima, nonché assolutamente

contraddittoria.

Sul punto, è intervenuto anche il Consiglio di Stato, con sentenza n.1973 del 16.04.2015, che, ribadendo la valenza di titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha precisato "... i **criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...**" con conseguente obbligo conformativo, per il M.I.U.R., di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle GAE.

Quanto sopra viene ulteriormente confermato dal medesimo Consiglio di Stato che, in sede di Adunanza Plenaria, nel procedimento iscritto al n. 1/2016 Reg. Prov. Cau - n.22/2015 Reg. Ric., ha così disposto: "*considerato che non appare opportuno discostarsi [...] dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973/2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE*".

La fondatezza delle ragioni sopra esposte, peraltro, è già stata riconosciuta da questo Tribunale che con decreto *inaudita altera parte* del 6 agosto 2015, confermato in via definitiva con ordinanza del 12 ottobre 2015, ha disposto in via di urgenza l'inserimento in GAE di 44 diplomate magistrali così da consentire la partecipazione al piano straordinario di immissioni di cui alla

L. n. 107/15 (Procedimento n. 2385/15 R.G.L.).

Nonostante la conformità di indirizzo del Ministero, prima, e degli organi giudiziari, dopo, si persiste nell'esclusione di soggetti che sono legittimamente titolari di una pretesa – continuamente frustrata da un illegittimo e perdurante rifiuto – all'inserimento nelle GAE.

Le asserite deduzioni, riportate nella citata missiva di riscontro dell'Ufficio Territoriale della Provincia di Ragusa, relative all'assenza dei requisiti legittimanti l'inserimento nelle GAE sono del tutto contrari all'indirizzo spostato dal MIUR stesso.

2) In punto di *Periculum in mora*

Posta la sussistenza del *fumus*, va precisato che la pretesa vantata è sovrastata da un pregiudizio imminente ed irreparabile, che non consente alle ricorrenti di attendere il tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto all'inserimento in GAE.

Esaurite le assunzioni ai sensi della legge n. 107/2015, infatti, alla GAE tornerà ad attingersi per l'attribuzione del 50% dei posti di ruolo banditi dal MIUR (stante che l'altro 50% sarà riservato ai vincitori di concorso) ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e succ. modif., nonché per il conferimento delle supplenze annuali e non, **e questo già sin dal prossimo mese di agosto 2017.**

Qualora l'inserimento in GAE dovesse essere disposto prima di tale data le ricorrenti potrebbero concorrere all'attribuzione dei posti di ruolo e delle supplenze per l'anno scolastico 2016/17.

Viceversa, ove le stesse dovessero attendere la pronunzia di merito, che

difficilmente potrebbe aversi in tempi brevi, sarebbero automaticamente escluse

dal conferimento degli incarichi sia per l'anno in corso sia in vista del prossimo anno scolastico, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.

Il risarcimento, infatti, potrebbe sanare il danno da lucro cessante commisurato alle retribuzioni perdute, ma non anche gli ulteriori pregiudizi a carattere non strettamente patrimoniale.

Devesi al riguardo rilevare che la giurisprudenza riconosce, in via generale, il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (Cass. n. 14199/01; n. 1530/98; n. 7708/95; n. 12088/91) e, nel caso di specie, di arricchimento professionale derivante dall'insegnamento e dalla partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento comprendenti tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione relativa ai piani dell'offerta formativa di cui all'art. 3 D.P.R. n. 275/99, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi Collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai precedenti organi.

A ciò si aggiunga che il mancato conferimento delle supplenze priverebbe le interessate, per tutta la durata del giudizio di merito volto all'affermazione del diritto all'inserimento in graduatoria ed al risarcimento dei danni, della possibilità di avvalersi del punteggio eventualmente acquisito nel corso

dell'anno scolastico 2016/17, risultando in tal modo penalizzate anche per gli anni a venire nei confronti di colleghi che già risultano inserite nelle graduatorie.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere, nel caso di specie, i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede che

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

emessi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio e respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione,

- in via cautelare ed urgente ordinare al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro tempore* ed all'Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente *pro tempore*, di porre in essere tutti gli atti occorrenti ai fini dell'inserimento delle ricorrenti nelle III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'ambito territoriale di Ragusa, per i posti della Scuola Primaria e dell'Infanzia, valide per gli anni 2014/2017, secondo il punteggio ad esse spettante, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*istanza on line*" ovvero dando seguito alle diffide cartacee a suo tempo inoltrate dalle interessate.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Con riserva espressa di agire in separata sede per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del mancato o ritardato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dovuto alla condotta assunta dalla pubblica amministrazione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è esente in quanto relativa a materia di lavoro proposta da titolari di reddito da nuclei familiari inferiore ad € 34.107,00.

Si allegano:

1.Fascicoli individuali delle ricorrenti contenenti:

- Diploma Magistrale;
- Diffida per l'inserimento in graduatoria con relative attestazioni postali
- provvedimento di diniego emanato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa ;
- Autocertificazione reddituale;

2.Graduatorie ad Esaurimento (GAE), III Fascia, per la scuola primaria e dell'infanzia su supporto informatico.

Avv. Paola Giacquinta
Paola Giacquinta

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

Premesso

- che alla luce di quanto rassegnato in ricorso tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella Scuola Primaria e dell'Infanzia vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ambito territoriale di Ragusa assumono la qualità di controinteressati;

- che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari ovvero mediante pubblicazione sulla G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;

Tutto ciò premesso,

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per le classi di concorso Scuola Primaria e dell'Infanzia vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ambito territoriale di Ragusa"
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, 29/12/2017

Avv. Paola Giaquinta

Avv. Paola Giaquinta
Via A. Maiorana n. 48 - 97100 Ragusa,
Tel/Fax 0932/248475 e Cell. 329/0337753
PEC: paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it

Procura speciale

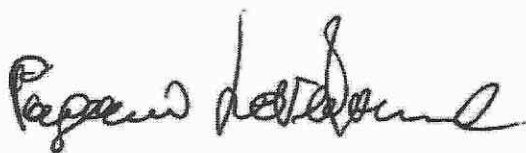
Io sottoscritta Sig.ra **PAGANO LOREDANA**, nata a Ragusa il 23/09/1980 e residente in Monterosso Almo (RG), Via Adua n. 60 (CF: PGNLDN80P63H163L)

delego

a rappresentarmi e difendermi nella controversia da promuovere avanti il Tribunale di Ragusa-Sez. Lavoro nei confronti del **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, con sede in Roma, Via Trastevere n. 76/A e l' **Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa**, con sede in Ragusa, Via Giordano Bruno n. 1,

avente ad oggetto il riconoscimento – quale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 – ad essere collocata in III Fascia nelle GAE della Provincia di Ragusa

nonché nei confronti di eventuali obbligati in solido, nella fase d'urgenza e/o merito e nei successivi giudizi di opposizione, appello ed esecuzione e pre fallimentare e fallimentare, l'avv. Paola Giaquinta del Foro di Ragusa, C.F. GQNPLA85E52H163D, pec paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Ragusa, Via A. Maiorana n. 48, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare e transigere, anche stragiudizialmente, la lite, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, riassumere, reclamare ordinanze, resistere ed intervenire, proporre querela di falso, farsi sostituire, nominare, presso qualsiasi Foro, altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi, esperire ogni altra attività anche stragiudiziale ritenuta necessaria con promessa di rato e valido, acconsentendo altresì, informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati a me relativi, ai sensi del D. Lgs.196/03, al trattamento dei dati personali ivi compresi i dati sensibili, ed alle comunicazioni a terzi esterni che saranno ritenute opportune.



PER AUTENTICA



Avv. Paola Giaquinta
Via A. Maiorana n. 48 - 97100 Ragusa,
Tel/Fax 0932/248475 e Cell. 329/0337753
PEC: paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it

Procura speciale

Io sottoscritta Sig.ra **LUCIFORA ROSALIA**, nata a Ragusa il 28/03/1977 e residente in Monterosso Almo (RG), Via G. Amendola n. 1 (CF: LCF RSL 77C68H 163D)

delego

a rappresentarmi e difendermi nella controversia da promuovere avanti il Tribunale di Ragusa-Sez. Lavoro nei confronti del **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, con sede in Roma, Via Trastevere n. 76/A e l' **Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa**, con sede in Ragusa, Via Giordano Bruno n. 1,

avente ad oggetto il riconoscimento – quale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 – ad essere collocata in III Fascia nelle GAE della Provincia di Ragusa

nonché nei confronti di eventuali obbligati in solido, nella fase d'urgenza e/o merito e nei successivi giudizi di opposizione, appello ed esecuzione e pre fallimentare e fallimentare, l'avv. Paola Giaquinta del Foro di Ragusa, C.F. GQNPLA85E52H163D, pec paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Ragusa, Via A. Maiorana n. 48, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare e transigere, anche stragiudizialmente, la lite, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, riassumere, reclamare ordinanze, resistere ed intervenire, proporre querela di falso, farsi sostituire, nominare, presso qualsiasi Foro, altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi, esperire ogni altra attività anche stragiudiziale ritenuta necessaria con promessa di rato e valido, acconsentendo altresì, informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati a me relativi, ai sensi del D. Lgs.196/03, al trattamento dei dati personali ivi compresi i dati sensibili, ed alle comunicazioni a terzi esterni che saranno ritenute opportune.

Rosalie Lucifora

• PER AUTENTICA

Avv. Paola Giaquinta

Avv. Paola Giaquinta
Via A. Maiorana n. 48 - 97100 Ragusa,
Tel/Fax 0932/248475 e Cell. 329/0337753
PEC: paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it

Procura speciale

Io sottoscritta Sig.ra **PAGANO ROSALBA**, nata a Ragusa il 28/07/1977 e residente in Giaratana (RG), Via Garibaldi n. 1/C (CF: PGNRLB77C68H163U)

delego

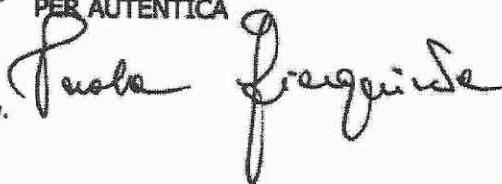
a rappresentarmi e difendermi nella controversia da promuovere avanti il Tribunale di Ragusa-Sez. Lavoro nei confronti del **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, con sede in Roma, Via Trastevere n. 76/A e l' **Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa**, con sede in Ragusa, Via Giordano Bruno n. 1,

avente ad oggetto il riconoscimento - quale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 - ad essere collocata in III Fascia nelle GAE della Provincia di Ragusa

nonché nei confronti di eventuali obbligati in solido, nella fase d'urgenza e/o merito e nei successivi giudizi di opposizione, appello ed esecuzione e pre fallimentare e fallimentare, l'avv. Paola Giaquinta del Foro di Ragusa, C.F. GQNPLA85E52H163D, pec paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Ragusa, Via A. Maiorana n. 48, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare e transigere, anche stragiudizialmente, la lite, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, riassumere, reclamare ordinanze, resistere ed intervenire, proporre querela di falso, farsi sostituire, nominare, presso qualsiasi Foro, altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi, esperire ogni altra attività anche stragiudiziale ritenuta necessaria con promessa di rato e valido, acconsentendo altresì, informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati a me relativi, ai sensi del D. Lgs.196/03, al trattamento dei dati personali ivi compresi i dati sensibili, ed alle comunicazioni a terzi esterni che saranno ritenute opportune.



PER AUTENTICA

Avv. 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto **Avv. PAOLA GIAQUINTA** (CF. GQNPLA85E52H163D), con studio in Ragusa, Via Angelo Maiorana n. 48, pec: paola.giaquinta@avvragusa.legalmail.it dichiara espressamente che il suesposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione del G.d.L. del Tribunale di Ragusa, in persona della Dott.ssa Claudia Catalano, costituiscono copia conforme rispettivamente del corrispondente atto e del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 3613/2016 R.G. del Tribunale di Ragusa.

Ragusa, 17/01/2017

Avv. Paola Giaquinta
Paola Giaquinta

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017, il giorno **del mese di GENNAIO**, su istanza dell'avv. Paola Giaquinta e delle loro rappresentate come in atti, Lucifora Rosalia, Pagano Rosalba e Pagano Loredana, io sottoscritto **Uff. Giud. Dell'UNEP presso il Tribunale di Ragusa**, ho notificato copia del su esposto ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, a mezzo del servizio postale come da legge, a

1) M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina 149, 95100 CATANIA, ove domiciliato ex lege;

19 GEN 2017

N° 764140625087

RAGUSA AGC
IL FUNZIONARIO U.N.E.P. DIRIGENTE
Tribunale di Ragusa - Ufficio N.E.P.
Dott.ssa Concetta Biondi



2) UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA SICILIA - Ambito Territoriale Per La Provincia Di Ragusa, in persona del Dirigente pro tempore, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, , Via Vecchia Ognina 149, 95100 CATANIA, ove domiciliato ex lege;

RAGUSA AGC

N° 764140625098

19 GEN 2017



IL FUNZIONARIO U.N.E.P. DIRIGENTE
Tribunale di Ragusa - Ufficio N.E.P.
Dott.ssa Concetta Biondi